



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 15 novembre 2022.

Oggetto: Ferie Dirigenti Industria

Gentili Clienti,

con la presente si ricorda che, in occasione del rinnovo sottoscritto il 30.07.2019 e come segnalato nella nostra newsletter n. 26-2019, il CCNL Dirigenti Industria è stato modificato anche con riferimento alla disciplina delle ferie.

In particolare il CCNL all'art. 7 prevede che il dirigente abbia diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, pari a 35 giorni (rapportati a 6 giorni di lavoro). Il predetto periodo di **ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.**

Fatta salva l'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, viene rivista la disciplina delle ferie eccedenti tale periodo minimo legale. Viene previsto che qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte e per scelta del dirigente, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta e le stesse ferie non fruito potranno di fatto essere annullate.

Questo potrà avvenire a fronte di un espresso invito del datore di lavoro a fruire di tale periodo, con contestuale comunicazione che informi il lavoratore dell'impossibilità di fruire dello stesso successivamente. Inoltre dovrà essere specificato che il periodo di ferie non fruito NON potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.

In assenza del suddetto invito formale verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.

Si sottolinea quindi l'importanza del monitoraggio della fruizione ferie dei Dirigenti e la necessità di predisporre le informative nelle modalità previste dal CCNL al fine di evitare possibili contestazioni o monetizzazioni non programmate.

I collaboratori del nostro Studio sono a disposizione per il supporto alla predisposizione delle comunicazioni, e alle verifiche necessarie per la determinazione dei residui riconducibili ai 24 mesi pregressi.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp